

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

3 maggio 2011

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti gli Assessori:

Alessandro ALTAMURA
Marco BORGIONE
Giuseppe BORGOGNO
Ilda CURTI
Gianguido PASSONI
Giuseppe SBRIGLIO

Maria Grazia SESTERO
Roberto TRICARICO

Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Sergio CHIAMPARINO, gli Assessori: Fiorenzo ALFIERI - Giovanni Maria FERRARIS - Marta LEVI - Domenico MANGONE - Mario VIANO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: ACCREDITAMENTO SOCIALE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI E INTERVENTI ALTERNATIVI. CRITERI PER GLI INSERIMENTI. AGGIORNAMENTO RETTE E CORRISPETTIVI. PROROGA ACCORDI.

Proposta dell'Assessore Borgione.

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1008863/019) del 21 dicembre 2010 sono state confermate le linee di sviluppo dei servizi ed interventi sociali caratterizzate dal sostegno al minore e alla sua famiglia e dalla promozione dell'affidamento familiare qualora non sia possibile il mantenimento dello stesso nel proprio nucleo. Nel contempo sono state previste azioni per l'evoluzione del sistema di accreditamento sociale delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori e interventi alternativi, complementari e integrativi, rese necessarie dai cambiamenti e complessità dei bisogni nonché dalla opportunità di qualificare ulteriormente l'appropriatezza degli interventi prevedendo anche forme di monitoraggio per una programmazione più puntuale degli interventi.

Con il presente provvedimento, occorre, pertanto:

- A - definire i criteri di scelta dei fornitori relativamente ai singoli inserimenti;
- B - predisporre nuovi schemi di istanza di accreditamento, schemi di accordo contrattuale con le strutture non accreditate e per le stesse istituire una nuova sottosezione della sezione D dell'albo fornitori;
- C - definire le procedure per il monitoraggio;
- D - ridefinire i criteri per la determinazione delle rette e prorogare gli attuali accordi di accreditamento compresi quelli integrativi agli stessi.

A Criteri di scelta dei fornitori relativamente ai singoli inserimenti.

A.1 È prioritario, per le motivazioni di cui alla deliberazione citata, il criterio dell'utilizzo dei posti presso presidi localizzati sul territorio cittadino e nei comuni confinanti – prima cintura, nonché presso case famiglia di cui alla D.G.R. 41/2004 tenendo conto nel contempo dell'ubicazione delle stesse in Città o nelle vicinanze, strutture di Enti Pubblici che in virtù di specifici accordi con la Città concorrono con risorse proprie, ai sensi della normativa vigente, nonché strutture gestite da terzi a seguito di assegnazione tramite bando di concessione di locali da parte della Città. Gli inserimenti devono avvenire con priorità presso le strutture accreditate.

A.2 Nell'ambito dei criteri di cui sopra, gli ulteriori criteri che concorrono per la scelta degli inserimenti sono i seguenti:

- caratteristiche del servizio e delle prestazioni offerte in riferimento alla fascia d'età, tipologia, bisogni e condizioni di ciascun minore;
- economicità del servizio offerto con particolare riferimento agli aspetti di "valore aggiunto" degli interventi e prestazioni;
- compatibilità con gli altri ospiti;
- disponibilità all'inserimento al momento della richiesta;

A.3 Sono possibili, con priorità per le strutture accreditate e sulla base dei criteri di cui in A.2 inserimenti in presidi diversi da quelli di cui al punto A.1, per specifiche e particolari condizioni quali per esempio situazioni di pericolo e bisogno di tutela, inserimenti anche in emergenza a cura di altri Enti riguardanti minori e mamme con bambino di competenza della Città, continuità progettuale per minori inseriti a cura del Centro Giustizia Minorile, valutazioni socio-sanitarie nell'ambito dell'UVM per singoli inserimenti a valenza socio-sanitaria, non possibilità di accoglienza da parte delle strutture di cui al punto A.1.

I criteri di priorità di cui ai punti A.1 e A.2 si applicano anche per gli interventi alternativi, complementari e integrativi di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale del 29 dicembre 2008 (mecc 0809393/019) e Giunta Comunale del 2 febbraio 2010 (mecc. 1000321/019). In questo caso i fornitori devono gestire presidi residenziali di cui al punto A.1 oppure, presidi residenziali senza i requisiti di cui al punto A.1, e avere almeno una sede operativa ubicata nella Città dedicata ad attività educativo/aggregative. Per i post-dimissioni di minori, al fine di assicurare la continuità educativa, l'intervento di accompagnamento allo stesso può essere effettuato dalla struttura che lo ospitava.

A.4. Sono eccezionalmente, ed in subordine a quanto disposto nei punti precedenti, possibili inserimenti in strutture fuori Regione, oppure in presidi non accreditati ubicati sul territorio regionale.

B Nuovi schemi di istanza di accreditamento nonché schemi di accordo contrattuale con le strutture non accreditate.

I vigenti provvedimenti dell'Amministrazione Comunale in materia, nonché l'applicazione dei criteri di scelta di cui al punto precedente comportano la necessità dell'accREDITAMENTO e dei conseguenti accordi contrattuali con i fornitori per l'utilizzo da parte della Città dei presidi residenziali e semiresidenziali per minori e degli interventi alternativi, complementari e integrativi. Allo scopo occorre aggiornare, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia contrattuale, l'attuale schema di Istanza di accREDITAMENTO come da allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Stante la complessità e mutamento delle situazioni e condizioni dei minori e della madri con figlio per i quali occorre procedere alla tutela spesso in

emergenza e a volte attraverso accoglienze residenziali anche fuori Regione, risulta necessario prevedere in via eccezionale e residuale, inserimenti presso presidi non accreditati.

Pertanto, per le strutture non accreditate in cui vengono inserite persone a carico della Città, occorre:

- Riformulare la dichiarazione che attesta i necessari requisiti del Titolare e della struttura per la gestione del presidio come da schema di cui all'allegato n. 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Ridefinire lo schema di accordo contrattuale di cui all'allegato n. 3 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Istituire nella Sezione D dell'Albo Servizi per Minori, una sottosezione D 4 denominata "Strutture residenziali non accreditate".

C Procedure di monitoraggio gli inserimenti nelle strutture residenziali e semiresidenziali e gli interventi alternativi complementari e integrativi saranno oggetto, nel corso dell'anno 2011, di costante monitoraggio, secondo modalità e procedure che dovranno essere concertate nell'ambito del tavolo di lavoro di cui alla citata deliberazione del 21 dicembre 2010. In particolare sarà necessario, al fine di una programmazione degli interventi, monitorare: l'applicazione dei criteri per gli inserimenti di cui al punto A del presente provvedimento nonché il processo di accreditamento delle strutture di cui al punto B.

D ridefinizione rette anno 2011 e proroga degli attuali accordi di accreditamento compresi quelli integrativi. Il gruppo di lavoro di cui alla citata deliberazione del 21 dicembre 2010 formato da rappresentanti della Città e dalle rappresentanze dei fornitori accreditati ha affrontato le tematiche relative alla ridefinizione delle tariffe massime delle strutture per minori. Le rappresentanze dei fornitori hanno esposto e formalizzato, con documentazione agli atti, le loro proposte di incremento tariffario in relazione agli oneri derivanti dagli aumenti contrattuali e in considerazione di quanto previsto dalla D.G.R. 64/2010. La Città, anche sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. 64/2010 e pertanto considerando contestualmente la percentuale di aumento delle rette dalla stessa prevista e gli incrementi annuali già concessi dall'anno 2007 comprensivi dei futuri aumenti del costo del lavoro, ha individuato e rappresentato i criteri per la rideterminazione delle rette e delle tariffe.

Tali criteri sono definiti sulla base di analisi economico – finanziaria e contabile per centri di costo compreso quello del lavoro, agli atti, tengono conto delle risorse prevedibilmente disponibili e contestualmente delle azioni già attivate per la razionalizzazione della spesa per le strutture nell'ambito dell'appropriatezza degli interventi. Inoltre viene considerata la necessità di avvicinare gradualmente le rette alle tariffe previste applicando una percentuale di aumento fino all'8% o 4%, in relazione alle tipologie, e comunque non superiore ad una retta massima valutata congrua e sostenibile per ciascuna tipologia. Pertanto:

- le rette attualmente riconosciute alle comunità educative residenziali possono essere incrementate fino all'8% e comunque la retta rideterminata non può superare la tariffa massima di Euro 104,00 per le comunità con operatori turnanti, di Euro 87,75 per comunità con un operatore residente, di Euro 80,28 per comunità con due operatori residenti, con un incremento per tutte e tre le tipologie del 2,65% ;
- le rette attualmente riconosciute alle comunità di pronta accoglienza 0/5 possono essere incrementate fino all'8% e comunque la retta così rideterminata non può superare l'attuale tariffa;
- le rette attualmente riconosciute alle comunità mamma / bambino possono essere incrementate fino al 8% e comunque la retta rideterminata non può superare la retta massima pari all'attuale tariffa ridotta del 4,2 %.
- le rette attualmente riconosciute alle Case famiglia per minori possono essere incrementate fino all' 8% e comunque la retta rideterminata non può superare la retta massima pari all'attuale tariffa ridotta del 7,15 %;
- le rette attualmente riconosciute ai Centri Educativi per Minori (CEM) e ai Centri Aggregativi per Minori (CAM) possono essere incrementate fino al 4 %. Le rette così rideterminate non possono comunque superare le attuali tariffe.

- si confermano i corrispettivi attualmente riconosciuti per interventi alternativi, complementari e integrativi di cui alle deliberazioni della Giunta Comunale del 29 dicembre 2008 (mecc 0900393/019) e Giunta Comunale del 2 febbraio 2010 (mecc. 1000321/019);
- i corrispettivi da riconoscersi per le strutture con progettualità specifica (gruppi appartamento giovani e mamme con bambino, pensionati integrati, presidi sperimentali a valenza sociale) sono definiti con provvedimento dirigenziale sulla base degli standard gestionali e organizzativi proposti e approvati. Sulla base dei criteri indicati, si demanda a provvedimenti dirigenziali la rideterminazione delle rette da riconoscere alle strutture e interventi di cui sopra.

Per le rette in aumento sarà riconosciuto un conguaglio a far data dal 1° gennaio 2011.

Entro il 30 settembre verrà riconvocato il tavolo di lavoro di cui alla citata deliberazione del 21 dicembre 2010 al fine di definire, anche sulla base delle indicazioni della Regione Piemonte e delle risorse dalla stessa complessivamente assegnate per gli interventi socio assistenziali, le tariffe per gli anni successivi. Pertanto, con il presente provvedimento, occorre prorogare gli attuali accordi di accreditamento in scadenza al 31/03/2011, compresi quelli integrativi per gli interventi alternativi e complementari, nonché per il pronto intervento limitatamente alle strutture con sede in Città e nei comuni confinanti – prima cintura, fino al 31 dicembre 2011 confermando nel contempo quanto in specifico previsto dalla deliberazione Giunta Comunale del 23 giugno 2009 (mecc. 0903951/019). Tale proroga si rende necessaria per completare le procedure di accreditamento, attivare quelle relative alla ridefinizione delle rette, nonché predisporre nuovi schemi di accordi contrattuali per tipologie di strutture. Nel periodo di vigenza degli accordi, ai sensi dell'art. 10 degli stessi, si demanda a specifiche determinazioni dirigenziali eventuali modificazioni e integrazioni connesse alla gestione ordinaria. Rientra in tale fattispecie la rideterminazione delle rette per l'anno 2011 come sopra definito. La spesa relativa agli inserimenti di minori nelle strutture residenziali e semiresidenziali e interventi alternativi, complementari e integrativi di cui al sistema di accreditamento ridefinito con il presente provvedimento trova capienza nei fondi già impegnati per l'anno 2011 con determinazione dirigenziale del 23 novembre 2010 (mecc. 1007342/19), esecutiva dal 9 dicembre 2010, e nei successivi provvedimenti dirigenziali che verranno adottati nel corso dell'anno. Si conferma quanto già stabilito con i precedenti provvedimenti relativi al processo di accreditamento, con esclusione degli aspetti modificati e incompatibili con il presente provvedimento. Al presente provvedimento verrà data pubblicità anche tramite pubblicazione sul sito internet della Città di Torino.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare quanto contenuto in narrativa relativamente all'accreditamento sociale delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori e interventi alternativi, complementari, integrativi con specifico riferimento a:
 - A criteri di scelta dei fornitori relativamente ai singoli inserimenti;
 - B nuovi schemi di istanza di accreditamento, schemi di accordo contrattuale con le strutture non accreditate e per le stesse istituzione di una nuova sottosezione della sezione D dell'albo fornitori;
 - C procedure per il monitoraggio;
 - D criteri per la definizione delle rette e proroga degli attuali accordi di accreditamento compresi quelli integrativi agli stessi.
- 2) di approvare gli allegati 1-2-3 (all. dall'1 al 3 – nn.) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di confermare quanto già stabilito con i precedenti provvedimenti relativi al processo di accreditamento, con esclusione degli aspetti modificati e incompatibili con il presente provvedimento;
- 4) di prendere atto che la spesa relativa agli inserimenti di minori nelle strutture residenziali e semiresidenziali e interventi alternativi, complementari e integrativi di cui al sistema di accreditamento ridefinito con questo provvedimento trova capienza nei fondi già impegnati per l'anno 2011 con determinazione dirigenziale del 23 novembre 2010 (mecc. 1007342/19), esecutiva dal 9 dicembre 2010 e nei successivi provvedimenti dirigenziali che verranno adottati nel corso dell'anno nel limite di quanto definito dal Bilancio di Previsione;
- 5) di prendere atto che al presente provvedimento verrà data pubblicità tramite pubblicazione sul sito internet della Città;
- 6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore
alla Famiglia, Sanità e Politiche Sociali
Marco Borgione

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Luciano Tosco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. il V.D.G. Risorse Finanziarie
il Dirigente Delegato
Anna Tornoni

In originale firmato:

IL VICESINDACO
Tommaso Dealessandri

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 maggio 2011 al 21 maggio 2011;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 maggio 2011.